

FISCO

www.quotidianofisco.ilssole24ore.com

Emersione dei capitali. Prescrizione breve per le liberalità «dirette» e quelle non disciplinate dalla circolare 30 delle Entrate

Donazioni esenti dopo cinque anni

Se l'atto è ancora accertabile l'imposta è proporzionale - Fissa se il disponente risiedeva all'estero

Angelo Busani
Roberta Moscaroli

Il problema delle donazioni che emergano nell'ambito di una procedura di **voluntary disclosure** non è stato compiutamente affrontato dalla circolare dell'agenzia delle Entrate 30/E dell'11 agosto 2015.

La circolare infatti tratta solo la questione delle **donazioni "indirette"** di cui all'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 (il Testo unico dell'imposta di donazione) e cioè delle donazioni:

a) «diverse ... da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti»;

b) qualora la loro stipula «risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi» oppure qualora siano «registrate volontariamente» dal contribuente.

Evidentemente, quando si considerano le donazioni che siano state effettuate all'estero, devono anche essere prese in considerazione, in quanto ne abbia beneficiato un soggetto che ora appunto si trova a valutare di esperire

una procedura di Vd:

a) le **donazioni "dirette"**; b) le donazioni "indirette" diverse da quelle emerse in una procedura di accertamento o da quelle registrate volontariamente.

Queste due ultime ipotesi non sono disciplinate dall'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990 (oggetto della circolare 30/E), ma dall'articolo 55, comma 1-bis del Dlgs 346/1990, il quale dispone appunto la tassazione in termine fisso degli «atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato».

Allora, tenendo conto di quanto afferma la circolare 30/E, dovrebbe uscirne che:

1) nel caso della donazione "diretta" di cui all'articolo 55, comma 1-bis del Dlgs 346/1990, il potere di accertamento del fisco si esaurisce con il decorso di cinque anni dal giorno in cui l'atto di donazione avrebbe dovuto essere registrato (articolo 76, comma 1, dpr 131/1986, richiamato dall'articolo 55, comma 1, dlgs 346/1990); ne consegue che, se il termine di decadenza per il fisco non sia ancora spirato e se il contribuente non abbia ef-

fettuato il ravvedimento operoso, il fisco potrebbe esperire la propria azione di recupero dell'imposta proporzionale (se il donante era un residente in Italia al momento della donazione) o dell'imposta fissa se il donante non era residente in Italia (come affermato dalle Entrate nella risposta a un interpellato del 26 agosto 2014, mai pubblicata);

2) nel caso della donazione "indiretta" di cui all'articolo 55, comma 1-bis, Dlgs 346/1990, va ripetuto quanto sopra detto al numero 1) e, quindi, si ha decadenza del fisco con il passaggio di 5 anni e si può rimediare con il ravvedimento operoso;

3) nel caso della donazione "indiretta" disciplinata dall'articolo 56-bis del Dlgs 346/1990, si dovrebbe avere, secondo la circolare 30/E, la tassazione con l'aliquota dell'8 per cento in caso di registrazione volontaria oppure con le aliquote del 4, 6 o 8 per cento in base al rapporto di più o meno stretta parentela tra donante e donatario (e tenendo conto, a seconda dei casi, delle applicabili franchigie di euro di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Regimi differenziati

Franchigia non per tutti

CASO	NORMA	TASSAZIONE	NOTE
Donazioni «diverse ... da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti» qualora la loro stipula «risulti da dichiarazioni rese dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi»	Articolo 56-bis	Aliquote 4%, 6% o 8% e franchigie di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro a seconda dei casi	Circolare 30/E del 2015
Donazioni «diverse ... da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti» qualora siano «registrate volontariamente» dal contribuente.	Articolo 56-bis	Aliquota 8% senza franchigia	
Donazioni dirette formate all'estero da donante residente in Italia	Articolo 55, comma 1-bis	Aliquote 4%, 6% o 8% e franchigie di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro a seconda dei casi	
Donazioni dirette formate all'estero da donante non residente in Italia a favore di donatario residente in Italia	Articolo 55, comma 1-bis	Imposta fissa (interpello del 26 agosto 2014)	L'azione di accertamento non è esperibile dopo 5 anni. È possibile il ravvedimento operoso
Donazioni indirette formate all'estero da donante residente in Italia	Articolo 55, comma 1-bis	Aliquote 4%, 6% o 8% e franchigie di 1,5 milioni, 1 milione o 100mila euro a seconda dei casi	
Donazioni indirette formate all'estero da donante non residente in Italia nei confronti di donatario residente in Italia	Articolo 55, comma 1-bis	Imposta fissa (interpello del 26 agosto 2014)	

Ctp Reggio Emilia. Misura cautelare Anche sulla prima casa legittima l'ipoteca iscritta da Equitalia

Laura Ambrosi

Anche l'unico immobile del contribuente può essere legittimamente ipotecato da Equitalia, poiché la legge inibisce l'espropriazione e non la misura cautelare volta a garantire la riscossione del credito. Ad affermarlo è la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 340/03/2015 depositata il 12 agosto.

Equitalia ha informato un contribuente di aver iscritto ipoteca legale su un fabbricato di sua proprietà e contestualmente lo invitava all'integrale pagamento del debito poiché in caso contrario l'avrebbe venduto all'asta. Il debitore ha fatto ricorso contro il provvedimento, eccependo, tra l'altro, l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria poiché l'immobile era l'unico di sua proprietà e vi risiedeva anagraficamente.

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del Dl 16/2012), è possibile l'iscrizione dell'ipoteca se l'importo complessivo del credito non è inferiore a 20mila euro.

Con l'iscrizione di ipoteca, all'Agente della riscossione è attribuito il diritto di espropriare il bene immobile per soddisfare così il suo credito. Il Dl 69/2013, però, ha modificato la disciplina che regola le espropriazioni, escludendole sia quando si tratta dell'unico immobile di proprietà del contribuente (fatta eccezione per le abitazioni di lusso) nel quale vi ha la residenza anagrafica e sia quando il debito è inferiore ai 120mila euro.

Il collegio emiliano, respingendo il ricorso, ha rilevato che la norma consente a Equitalia, nell'ipotesi in cui il credito erariale non sia inferiore a 20mila euro, di iscrivere ipoteca anche sull'unico immobile di proprietà del contribuente ove abbia la residenza anagrafica. Ciò che è inibito è l'espropriazione forzata del fabbricato, poiché la norma è volta a garantire il credito attraverso la conservazione del bene. Il giu-

dice, una volta riscontrato il superamento delle soglie, ha pertanto concluso che Equitalia aveva legittimamente iscritto la misura cautelare e che, a prescindere dalle indicazioni contenute nella comunicazione, mai avrebbe potuto vendere all'asta il bene trattandosi del solo immobile non di lusso nel quale il contribuente risiedeva anagraficamente.

La decisione chiarisce uno degli aspetti più discussi della nuova norma sulle espropriazioni e cioè che l'Agente della riscossione sebbene non possa procedere ad esecuzione forzata sull'abitazione principale del debitore, può legittimamente iscrivere l'ipoteca chesi

LA LEGGE

Vietata l'espropriazione quando l'immobile è l'unico di proprietà e ospita la residenza e il debito è inferiore a 120mila euro

Emersione del nero. La circolare dell'Agenzia premia il comportamento collaborativo del contribuente

Imposta di successione senza sanzioni

Valerio Vallefuoco

L'agenzia delle Entrate non tradisce le aspettative dei contribuenti per la determinazione del trattamento sanzionatorio derivante da **omessa dichiarazione di imposte di successione**, donazione e sul registro.

Una delle risposte più attese, dai contribuenti che detengono capitali stagnanti in periodi ancora accertabili, riguardava gli effetti sulle sanzioni della procedura di adesione alla voluntary disclosure relativa-

mente a tali violazioni. Queste imposte non rientrano espressamente nel novero dei cosiddetti reati tributari e in più occasioni si era sottolineata la mancata copertura della legge

LA SPERIMENTAZIONE

Già nel provvedimento del luglio di due anni fa l'Agenzia aveva riconosciuto la compliance come circostanza eccezionale

186/14 sugli effetti sanzionatori amministrativi tributari.

La risposta dell'Amministrazione è stata positiva attraverso l'interpretazione estensiva e sistematica a favore del contribuente. L'Agenzia, pur riconoscendo che l'ambito espresso della procedura riguarda esclusivamente le attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale - nonché alle imposte sui redditi e alle re-

lative addizionali, alle imposte sostitutive, all'imposta regionale sulle attività produttive e a quella sul valore aggiunto - ha ritenuto rilevante il comportamento collaborativo del contribuente che spontaneamente fa emergere la sua situazione patrimoniale. Gli uffici finanziari se durante l'istruttoria verificheranno violazioni poste in essere relativamente alle imposte sulle successioni, donazioni e sul registro, dovranno necessariamente procedere alla

richiesta di tali tributi. Ma sull'applicazione delle sanzioni l'Agenzia ha chiarito nell'ultimo punto della circolare 30/E che anche se non sono previsti meccanismi normativi automatici di applicazione di effetti premiali sanzionatori, se il contribuente - attraverso il proprio consulente - nella relazione accompagnatoria all'istanza fa emergere spontaneamente l'evidenza di tali tributi, potrà usufruire della riduzione delle sanzioni applicata per monitoraggio fiscale (ossia il 50% del minimo previsto dalla legge). L'Amministrazione motiva la posizione a favore del contri-

bute richiamando la genesi e la prima sperimentazione della "vd" italiana, nata appunto dando evidenza alla piena e spontanea collaborazione del contribuente per la ricostruzione degli imponibili.

Tale sperimentazione, iniziata con la circolare 25 E del 2013, aveva avuto la possibilità di manifestare i suoi effetti premiali sanzionatori proprio attraverso l'intuizione dell'Amministrazione finanziaria di considerare espressamente tale comportamento collaborativo come una circostanza di carattere eccezionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'opera si compone di 15 volumi. La natura dell'opera si presta ad essere oggetto di nuove serie che, se realizzate dall'autore, saranno comunicate nel rispetto della vigente normativa.

"LEZIONI D'AMORE", COME PRENDERSI CURA DELLE PROPRIE PASSIONI GRAZIE AGLI INSEGNAMENTI DEI GRANDI PENSATORI DEL PASSATO.

Da Platone a Seneca, da Sant'Agostino a Spinoza, l'eros si unisce alle armi seduttive del discorso filosofico e poetico in una serie di volumi selezionati per voi dalla Domenica che si vale della cura e delle introduzioni di Armando Massarenti.


“SE VUOI
ESSERE AMATO,
SII AMABILE”

OVIDIO



6^ USCITA "L'ARTE DI AMARE" DI OVIDIO.
DA MARTEDÌ 18 AGOSTO IN EDICOLA A SOLI 5,90€

Il Sole 24 ORE



www.ilssole24ore.com/lezionidamore